



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

Roma, 19 Aprile 2011

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente; dall'avv. Giuseppe Febbo, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 19 aprile 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(364) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO CASARINI (calciatore della Soc. FC Bologna 1909 Spa), GIOVANBATTISTA SISCA (medico della Soc. FC Bologna 1909 Spa) E DELLA SOCIETA' FC BOLOGNA 1909 Spa (nota n. 11.1312.1688pf09-10 del 16.3.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Federico Casarini l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);
- Giovanbattista Sisca l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);
- Società FC Bologna 1909 Spa l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

^^^^^^^^^^

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente; dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Giuseppe Febbo, dall'avv. Valentino Fedeli, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 19 aprile 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(347) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZANCHI (Amministratore delegato della Soc. AC Pavia Srl), MORENO ZOCCHI (Direttore Sportivo della Soc. AC Pavia Srl) E DELLA SOCIETA' AC PAVIA Srl (nota n. 6162/290pf10-11/AM/ma del 3.3.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della seguente sanzione:

- Alessandro Zanchi inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Infligge al sig. Moreno Zocchi la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) e alla Società AC Pavia Srl la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

(352) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO ZAGO (Dirigente della Soc. ASD Union Quinto), LEOPOLDO SORRENTINO (Presidente della Sezione AIA di Treviso) E DELLA SOCIETA' ASD UNION QUINTO (nota n. 6473/432pf10-11/AM/ma del 14.3.2011).

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 5 (cinque) al Signor Leopoldo Sorrentino;
- inibizione per mesi 2 (due) al Signor Gianfranco Zago;
- ammenda di € 350,00 (€ trecentocinquanta/00) per la Società ASD Union Quinto .

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(416) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRUNO MARTORANO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACR Messina Srl) E DELLA SOCIETA' ACR MESSINA Srl (nota n. 7105/923pf10-11/AM/ma del 30.3.2011).

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e, riconosciuta la responsabilità delle parti deferite, infligge alla Società ACR Messina Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontare nella corrente stagione sportiva, nonché quella dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00), infligge inoltre la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) al sig. Bruno Martorano.

(353) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO DAPRA' (A.B. della Sezione AIA di Trento), VITO ZAMBONIN (Collaboratore del Comitato Provinciale Autonomo di Trento), MARCO RINALDI (Componente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento) (nota n. 6494/212pf10-11/AM/ma del 15.3.2011).

La Commissione disciplinare nazionale infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: inibizione per mesi 2 (due) per Giorgio Daprà, di mesi 1 (uno) per Vito Zambonin e Marco Rinaldi.

(420) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GRECO (tesserato nella stagione sportiva 2009/2010 in qualità di Direttore Sportivo con la Soc. Giulianova Calcio Srl), DARIO D'AGOSTINO (Amministratore delegato della Soc. Giulianova Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' GIULIANOVA CALCIO Srl (nota n. 7252/246pf10-11/AM/ma del 4.4.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della seguente sanzione: Giuseppe Greco inibizione fino al 28.5.2011 con decorrenza dalla data odierna pari a giorni 40. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Infligge l'inibizione per mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Dario D'Agostino e l'ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) a carico della Società Giulianova Calcio Srl.

(421) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCERRA (Presidente della Soc. Rovigo Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' ROVIGO CALCIO Srl (nota n. 7250/864pf10-11/AM/ma del 4.4.2011).

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 8 (otto) al Signor Francesco Scerra;
 - ammenda di € 13.000,00 (€ tredicimila/00) e penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Rovigo Calcio Srl.
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(342) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI IMPROCEDIBILITA' DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' SSD SAN MARCELLO, TOMMASO ROSSINI (calciatore) E DI FAUSTO SCARPONI (all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Marche - CU n. 136 del 18.2.2011).

La Commissione respinge il ricorso e conferma la decisione impugnata.

(419) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD TAORMINA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. PAOLO ANTONANTE (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 2010/2011 E AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 395 del 29.3.2011).

La Commissione accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto dalla società ADS Taormina e, per l'effetto, revoca la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00, confermando per il resto l'impugnata decisione.

Il testo integrale del dispositivo è consultabile sul sito www.figc.it nella sezione Comunicati Ufficiali